

Determinazione 5 giugno 2012, n. 1/2012

Adozione della modulistica per la presentazione dell'istanza di ammissione al regime di perequazione specifica aziendale ai sensi del comma 4.5 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11

**IL DIRETTORE REGGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE
DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Il 5 giugno 2012

Visti:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con la legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102;
- la legge 5 maggio 2009, n. 42 - "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo n. 93/11);
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007 – Allegato A alla deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007) e in particolare l’articolo 49;
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 c.m.i.;
- l’Allegato A alla deliberazione n. 96/04, recante “Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all’articolo 49 del Testo Integrato- Periodo di regolazione 2004-2007”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 c.m.i. ed in particolare l’Allegato A (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07;

- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura dell’energia elettrica – Periodo di regolazione 2008-2011 – Allegato A alla deliberazione n. 348/07, e in particolare l’articolo 42;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia e il gas 23 giugno 2008 – GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia e il gas 18 maggio 2010 – ARG/elt 72/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 72/10);
- la determinazione del Direttore della Direzione Tariffe dell’Autorità del 5 luglio 2010 n. 3/10;
- il documento per la consultazione del 5 maggio 2011, recante l’individuazione di modalità di applicazione del regime di perequazione specifico aziendale agli enti pubblici (Comuni) che svolgono l’attività di distribuzione di energia elettrica a meno di 5.000 punti di prelievo;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2011 ARG/elt 90/11;
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2011 ARG/elt 168/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 168/11);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2012 109/2012/A (di seguito: la deliberazione 109/2012/A).

Considerato che:

- con la deliberazione GOP 35/08 l’Autorità ha previsto obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico, tramite un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e documenti ed ha istituito un elenco pubblico degli esercenti (di seguito: anagrafica operatori);
- con la deliberazione ARG/elt 168/11, l’Autorità ha approvato le modalità di applicazione del regime di perequazione specifica aziendale, di cui al comma 49.1 del Testo integrato – Periodo di regolazione 2004-2007, per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 93/11;
- il comma 2.2 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11 ha previsto che il regime di perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo si applichi:
 - con modalità parametrica, per gli anni dal 2008 al 2011;
 - e con modalità semplificata, per gli anni a partire dal 2012;
- ai sensi del comma 4.1 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11, l’accesso al regime di perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo avviene tramite istanza da presentare all’Autorità entro il 30 giugno 2012;
- ai sensi del comma 4.3 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11, l’istanza di cui al precedente alinea deve essere corredata dall’attestazione giurata da parte del rappresentante legale circa la veridicità delle informazioni riportate;
- ai sensi del comma 4.4 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza al regime di perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo, le medesime imprese devono aver ottemperato all’invio dei conti annuali separati relativi agli esercizi 2009 e 2010, redatti ai sensi del TIU, tramite la modalità telematica prevista dall’articolo 35 del medesimo TIU;
- ai sensi del comma 4.5 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11, l’istanza di ammissibilità al regime di perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo deve essere presentata tramite modalità telematica utilizzando

l'apposita modulistica pubblicata con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità;

- ai sensi del comma 4.6 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11, le istanze pervenute oltre il termine previsto, ovvero non complete delle informazioni, o non corredate dall'attestazione di veridicità, o non pervenute tramite la modalità telematica, sono inammissibili;
- ai sensi del comma 6.7 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11, la ricostruzione del capitale investito da parte dell'impresa, adottata ai fini dell'istanza al regime di perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo, deve essere corredata da opportuna certificazione rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che ne illustri le modalità e ne attesti la coerenza con gli incrementi patrimoniali riportati nei libri contabili aziendali tenuti ai sensi di legge, ovvero con le modalità di ricostruzione previste dalla metodologia di cui al comma 6.6 del medesimo allegato.

Considerato che:

- ai fini dell'applicazione al regime di perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo, la deliberazione ARG/elt 168/11 ha previsto che l'anno base per l'applicazione del regime parametrico è il 2008 e l'anno base per l'applicazione del regime semplificato l'anno base è il 2010;
- il comma 4.8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11 ha previsto che le imprese di distribuzione che, entro il 30 giugno 2010, hanno presentato, ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10, un'istanza completa delle informazioni richieste ai sensi della medesima deliberazione, sono tenute a integrare quanto già inviato con:
 - le informazioni di cui alla lettera a) del comma 4.2 del medesimo allegato, necessarie all'applicazione delle modalità parametriche del regime di perequazione specifica aziendale per gli anni dal 2008 al 2011;
 - le informazioni di cui alla lettera b) del comma 4.2 del medesimo allegato non già contenute nella modulistica presentata ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10, relativamente al medesimo anno cui le informazioni già inviate fanno riferimento;
- ai sensi del comma 10.2 e 10.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11, gli enti pubblici economici che gestiscono direttamente il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, con meno di 5.000 punti di prelievo alla data di entrata in vigore del D.lgs n. 93/11, possono richiedere, nelle ipotesi contemplate dai citati commi, l'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale con modalità semplificata prendendo a riferimento un anno successivo al 2010 e non oltre il 2015;

Considerato infine che:

- con deliberazione 109/2012/A, l'Autorità ha assegnato compiti di reggenza della Direzione Infrastrutture dell'Autorità al Vicedirettore della medesima direzione;

Ritenuto opportuno:

- approvare la modulistica di cui al comma 4.2 lettere a) e b) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11, per la raccolta dei dati relativi all'anno base 2008 necessari all'applicazione del regime parametrico e dei dati relativi all'anno base 2010 per l'applicazione del regime semplificato;

- prevedere che la modulistica di cui al precedente alinea venga compilata e trasmessa dalle imprese, tramite modalità telematica accessibile tramite l'apposito link di cui al comunicato pubblicato ai sensi della presente determinazione;
- prevedere che, per gli enti pubblici locali che intendano avvalersi delle disposizioni di cui al comma 10.2 e 10.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11, la modulistica aggiornata necessaria all'istanza venga resa disponibile in modalità telematica, entro il 31 maggio di ogni anno successivo al 2012 e fino all'anno 2017, tramite il link accessibile da apposito comunicato;

DETERMINA

1. approvare la modulistica di cui al comma 4.2, lettere a) e b), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11, per la raccolta dei dati relativi all'anno base 2008 necessari all'applicazione del regime parametrico e dei dati relativi all'anno base 2010 per l'applicazione del regime semplificato;
2. prevedere che la modulistica di cui al precedente alinea venga compilata e trasmessa dalle imprese, entro il 30 giugno 2012, con modalità telematica accessibile tramite l'apposito link incluso nel comunicato che verrà pubblicato nella sezione destinata agli operatori del sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
3. prevedere che, per gli enti pubblici locali che intendano avvalersi delle disposizioni di cui al comma 10.2 e 10.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11, la modulistica aggiornata necessaria all'istanza venga resa disponibile in modalità telematica, entro il 31 maggio di ogni anno successivo al 2012 e fino all'anno 2017, tramite link accessibile da apposito comunicato che verrà pubblicato nella sezione destinata agli operatori del sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
4. di trasmettere copia della presente determinazione alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Il Direttore Reggente
Andrea Oglietti

Milano, 5 giugno 2012